



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2442

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Piano provinciale di selezione genetica: misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nel patrimonio ovino - Anno 2024.

Il giorno **21 Dicembre 2023** ad ore **14:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA  
ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
SIMONE MARCHIORI  
ACHILLE SPINELLI  
MARIO TONINA  
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che:

la scrapie è una malattia infettiva degli ovini e dei caprini neurodegenerativa, trasmissibile e contagiosa, con un lungo periodo d'incubazione e appartenente al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), causata da agenti definiti "prioni".

Essa rappresenta il prototipo delle EST ed è stata descritta nelle greggi del Regno Unito sin dal 1700. È una malattia sostanzialmente cosmopolita essendo presente in moltissimi Paesi del mondo; è tuttavia assente in Australia e Nuova Zelanda. In Italia è stata segnalata per la prima volta in Piemonte nel 1976 e attualmente è considerata una malattia endemica.

Dall'anno 2012 in Italia, il numero annuale di nuovi focolai, ovvero dei nuovi greggi colpiti dalla malattia, è inferiore a 60. Il numero di focolai e di capi positivi varia sensibilmente a seconda delle regioni, con un numero maggiore di casi nelle aree a spiccata attività pastorizia.

In alcuni Paesi la scrapie costituisce una rilevante causa di mortalità nelle pecore; tuttavia l'aumentata notorietà ed attenzione nei confronti di questa malattia è soprattutto una conseguenza del rischio ipotizzato che la BSE ("mucca pazza") possa trasmettersi alla specie ovi-caprina con conseguente pericolo per l'uomo. Nel caso della scrapie, tuttavia, "non esiste ancora alcuna evidenza di rischio per l'uomo", come sostenuto anche dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

L'animale si infetta principalmente tramite l'ingestione di materiali infetti (ad esempio le placente) presenti nell'ambiente, dove i prioni possono persistere per anni. L'infezione avviene in genere negli animali giovani anche se la malattia si manifesta a distanza di anni negli adulti. È stata dimostrata anche la trasmissione verticale, dalla madre al feto, sia durante la gestazione sia dopo il parto attraverso l'ingestione di colostro e latte. Nell'ambiente il prione può essere eliminato dagli animali infetti sia durante la lunga fase preclinica (che può durare anche anni) sia durante la fase sintomatica dell'infezione. La placenta di animali infetti rappresenta la principale fonte di infezione nei confronti di altri ovini. La diagnosi per tale malattia può essere fatta solo post-mortem.

L'esordio della malattia è subdolo ed i sintomi sono poco specifici. Gli animali mostrano modificazioni comportamentali che possono comprendere in diversa misura: ipereccitabilità, aggressività, nervosismo, paura e depressione. Un sintomo caratteristico della scrapie, anche se non costantemente presente, è il grattamento. Il nome della malattia ha origine proprio dal verbo inglese "to scrape" che significa "grattare".

A partire dal 1° gennaio 2002 in tutti gli Stati Membri dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 999/2001 ha affiancato alla sorveglianza passiva la sorveglianza attiva basata sull'utilizzo di un test rapido da attuarsi su un campione statisticamente significativo e rappresentativo della popolazione ovina e caprina di età superiore ai 18 mesi (o su capi con due incisivi permanenti già spuntati) appartenente a diverse categorie (morti, abbattuti e regolarmente macellati).

I Comitati scientifici dell'Unione europea, nonché la stessa Commissione, hanno prestato negli anni particolare attenzione alla possibilità di gestire le EST ovine attraverso l'implementazione di piani di selezione genetica al fine di favorire il diffondersi di genotipi resistenti tra la popolazione ovina: è nota infatti l'esistenza di alcuni polimorfismi genetici in grado di influenzare negli ovini la resistenza o meno alle EST.

Pertanto inizialmente, in ciascun Paese Membro, sono state effettuate, ai sensi del regolamento 270/2002/CE, indagini conoscitive sulla popolazione ovina presente sul territorio nazionale allo scopo di verificare quali fossero le frequenze genotipiche in questa specie. Gli studi condotti hanno permesso di identificare i singoli alleli coinvolti che, negli ovini, sono in grado di codificare per i caratteri di suscettibilità o di resistenza dei singoli genotipi; in condizioni naturali i genotipi portanti l'allele VRQ sono considerati suscettibili alla scrapie classica, mentre quelli con l'allele ARR sono considerati resistenti alla scrapie classica.

Alla luce di tali conoscenze ben si comprende come l'analisi genetica sia quindi un elemento

essenziale e fondamentale per lo studio delle EST negli ovini che ha permesso di introdurre delle forti innovazioni nelle strategie di profilassi e di controllo di tali malattie.

La successiva normativa emanata dall'Unione europea (decisione della Commissione 2002/1003/CE, decisione della Commissione 2003/100/CE e regolamento 260/2003/CE) ha quindi disposto l'attivazione di veri e propri programmi di selezione genetica su tutto il territorio dell'Unione europea, dimostrando come la strada della selezione per i caratteri di resistenza genetica costituisca l'asse portante della gestione sanitaria delle stesse EST negli ovini.

Conseguentemente il Ministero della salute, con decreto del 17 dicembre 2004, ha stabilito i requisiti minimi per l'effettuazione negli ovini dei Piani di selezione genetica attraverso la linea maschile, obbligatori solo per le greggi di "elevato merito genetico", al fine di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina, demandando alle Regioni/Province autonome la predisposizione operativa degli stessi in relazione al proprio patrimonio.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1470 del 21 luglio 2006, la Provincia autonoma di Trento ha approvato, sulla base delle indicazioni contenute nel sopraccitato decreto, il "Piano provinciale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini".

La scrapie occupa attualmente un posto rilevante nei programmi nazionali e internazionali di controllo e profilassi delle malattie infettive, tanto che il codice zoosanitario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) prevede attualmente che gli scambi commerciali di ovicaprini e/o di loro prodotti, incluso il latte, siano subordinati ad una categorizzazione dei paesi in base al "rischio scrapie". L'EFSA raccomanda il rafforzamento e il miglioramento dei piani di selezione genetica nella popolazione ovina per la resistenza alla scrapie classica e afferma che l'intervento selettivo, solo se associato a un efficiente sistema di tracciabilità che consenta di registrare ogni movimentazione degli animali, è efficace ai fini della eradicazione della malattia.

Il Ministero della salute, considerato che l'attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere di interesse nazionale, ha ritenuto necessario rivedere nel corso del 2015 le misure sull'applicazione dei piani di selezione genetica negli allevamenti italiani, approvando con decreto del 25 novembre 2015 le nuove "misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale" e abrogando contestualmente il decreto ministeriale 17 dicembre 2004.

In attuazione all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre 2015, il Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, con nota prot. n. 346110 del 29 giugno 2016, ha trasmesso al Ministero della salute la bozza del Piano provinciale di selezione genetica al fine della sua approvazione. Il Ministero della salute, in risposta alla sopra richiamata nota provinciale, ha approvato (lettera DGSAF prot. n. 17141 del 18 luglio 2016) la proposta di piano presentata, suggerendo alcune modifiche.

Con deliberazione n. 1290 del 29 luglio 2016 la Giunta provinciale ha approvato il "Piano provinciale di selezione genetica: misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nel patrimonio ovino", dando atto tra l'altro che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, le spese annuali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di detto Piano sarebbero state quantificate con apposito provvedimento.

La scrapie, rientrando nel gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), è disciplinata da norme specifiche, quali il regolamento (CE) n. 999/2001, e pertanto non figura nell'elenco delle malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429.

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria".

L'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo sopraccitato prevede che, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, le disposizioni del medesimo decreto si applichino alle malattie animali trasmissibili, comprese le zoonosi e le TSE, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.

Pertanto, tenuto conto della necessità di continuare a dare attuazione alle disposizioni contenute nel sopraccitato Piano di selezione genetica, si propone di confermare per l'anno 2024 dette disposizioni e di definire le spese annuali per la loro attuazione.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSF n. 0027904 del 05/07/2023 “Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd “Campolibero”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021”;
- visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
- vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 “Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
- visto il decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
- visti i riferimenti normativi citati nel decreto ministeriale 25 novembre 2015;

- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0015672 del 30/06/2016 “Piano di selezione genetica: D.M. 25 novembre 2015 Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale. Linee Guida”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0032406 del 27/12/2018 “SCRAPIE: D.M. 25 novembre 2015 - Programma di selezione genetica per la tutela delle razze in via di estinzione”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0005459 del 27/02/2019 “Piano di selezione genetica: D.M. 25 novembre 2015 - Chiarimenti per eliminazione dei soggetti suscettibili delle razze comuni e non in via di estinzione o a notevole contrazione numerica – Indennizzi”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0013636 del 22/05/2019 “Piano di selezione genetica: D.M. 25 novembre 2015 - Integrazioni alla nota 5459 del 27.02.2019 Chiarimenti per eliminazione dei soggetti suscettibili delle razze comuni e non in via di estinzione o a notevole contrazione numerica risultati – Indennizzi”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0005423 del 02/03/2021 “Procrastinazione delle attività di genotipizzazione ed eliminazione soggetti di cui al DM 25.11.2015”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0005752 del 04/03/2021 “SCRAPIE – Applicazione dei regolamenti di modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 a partire dal 1° gennaio 2021”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0017866 del 27/07/2021 “SCRAPIE: – Introduzione di ovini e caprini da aziende, zona o Stato Membro con qualifica per scrapie (All.VIII Reg. (CE) N. 999/2001)”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0026745 dell’17/11/2021 “Eliminazione genotipizzazioni e indennizzi dei soggetti di cui al DM 25.11.2015”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0023045 del 27/09/2022 “Genotipizzazioni e indennizzi dei soggetti di cui al DM 25.11.2015 – ulteriori chiarimenti nota 0026745-17/11/2021”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021 “Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 “Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS”;
- vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 0742250 del 28/10/2022 “decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - Prime disposizioni”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0005173 del 23/02/2023 “TSE – Applicazione D.l.vo 136 per le inadempienze degli operatori riguardo la comunicazione di morte all’autorità competente”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0024853 del 04/10/2023 “TSE –Linee guida per il campionamento della porzione aborale del tronco-encefalico (obex) ai fini della sorveglianza e le analisi di laboratorio – Revisione 1 anno 2023”;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0027933 del 03/11/2023 “SCRAPIE – Linee guida per la gestione dei focolai e attività di sorveglianza Revisione 2023”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1777 del 29 settembre 2023 “Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027”, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023) e adozione del “Piano provinciale integrato dei controlli per il quinquennio 2023- 2027” in materia di salute e benessere animale, mangimi e sicurezza dei mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, alimenti e sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e acqua potabile”;

- visto l'articolo 55 "Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare" della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)";
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento";
- vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- visti l'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il relativo allegato 4/2;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1. di confermare per l'anno 2024 le disposizioni contenute nel "Piano provinciale di selezione genetica: misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nel patrimonio ovino", di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 1290 del 29 luglio 2016;
2. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la gestione e la realizzazione delle attività di controllo ufficiale previste dal Piano di cui punto 1., nonché l'esecuzione dei prelievi ufficiali affidati alla Federazione Provinciale Allevatori nell'ambito delle attività di cui al sopra richiamato Piano, qualora la stessa non fosse in grado di eseguirli;
3. di dare atto che le analisi genetiche previste dal Piano di cui al punto 1. saranno effettuate presso i laboratori individuati nel medesimo Piano;
4. di dare atto altresì che le attività di cui al precedente punto 3. non comportano oneri finanziari a carico del Fondo Sanitario Provinciale;
5. di disporre che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari corrisponda ai proprietari degli ovini obbligatoriamente macellati nell'ambito del Piano di cui al punto 1. e qualora ne abbiano diritto, ai sensi delle indicazioni ministeriali contenute nella nota DGSAF prot. n. 26745 del 17/11/2021 e nella nota DGSAF prot. n. 23045 del 27/09/2022, un'indennità di abbattimento determinata ai sensi della legge 2 giugno 1988 n. 218, al netto degli introiti derivanti dalla macellazione. Per le modalità di calcolo delle suddette indennità, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà riferimento alle disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 20 luglio 1989, n. 298 "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
6. di dare atto inoltre che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte alle spese per il pagamento delle indennità relative agli ovini obbligatoriamente macellati nel corso dell'anno 2024 nell'ambito del Piano di cui al punto 1., nel rispetto delle indicazioni di cui alle note DGSAF prot. n. 26745 del 17/11/2021 e prot. n. 23045 del 27/09/2022, con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce "rimborsi assegni e contributi sanitari" per euro 20.000,00 (presunti), allegata alla deliberazione della Giunta provinciale di finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2024;
7. di dare atto che il finanziamento per sostenere le spese per le indennità di cui al punto 6. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
8. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e alla Federazione Provinciale Allevatori;
9. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della

Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

#### IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

#### IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).